

Massimario di giurisprudenza civile

(a cura della redazione)

Cass. Sez. VI-II 11 novembre 2016, n. 22978 - Manna, pres.; Picaroni, est.; P.M. (conf.) - Avicola San Martino Cooperativa Agricola Società (avv. Perretini ed a.) c. Azienda Sanitaria Locale Brescia ed a. (*Conferma App. Brescia 8 ottobre 2014*)

Agricoltura e foreste - Imprenditore - Agricolo - Nozione - Aziende svolgenti attività «connesse» - Ricomprensione - Criteri - Forma societaria rivestita dall'imprenditore - Rilevanza - Esclusione.

L'attività, svolta da una società cooperativa, di macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci, ha natura commerciale e non rientra tra quelle previste dall'art. 2135 c.c., non potendo la qualifica di imprenditore agricolo essere ricondotta allo svolgimento delle sole attività connesse a quelle propriamente agricole, in assenza di queste ultime, né rilevando, in senso contrario, che il soggetto imprenditore sia strutturato in forma di società cooperativa, che è veste neutra ai fini qualificatori predetti (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. I 21 gennaio 2013, n. 1344, in *Giust. civ. Mass.*, 2013.

*

Cass. Sez. V 28 ottobre 2016, n. 21842 - Chindemi, pres.; Zoso, est.; Giacalone, P.M. (conf.) - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. Ferrari (avv. Sinesio ed a.). (*Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. dist. Brescia 28 febbraio 2011*)

Imposte e tasse - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Agevolazioni per la proprietà contadina - Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti - Obbligo di deposito - Soppressione - Ambito applicativo della nuova disciplina - Atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 25 del 2010.

In tema di agevolazioni tributarie, l'obbligo di deposito del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina è venuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, che è stato introdotto con la legge di conversione n. 25 del 2010 e che non ha portata retroattiva, come si desume dal suo tenore letterale (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. VII-V 12 dicembre 2015, n. 25438 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2015; Cass. Sez. V 29 luglio 2016, n. 15873.

*

Cass. Sez. V 26 ottobre 2016, n. 21617 - Chindemi, pres.; Stalla, est.; Giacalone, P.M. (diff.) - Camilli (avv. Taverna ed a.) c. Amministrazione economia finanze Stato ed a. (*Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Umbria 10 luglio 2012*)

Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per l'agricoltura - Territori montani - Compendio unico - Cessione di una sua parte prima dell'esaurimento del vincolo temporale - Perdita dei benefici di cui all'art. 5 bis della legge n. 97 del 1994 - Condizioni.

In tema di agevolazioni fiscali per le aziende agricole montane, il compendio unico costituisce l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento di un livello minimo di redditività, idoneo a garantire l'ottimale sfruttamento del territorio e una sua apprezzabile concorrenzialità, sicché la cessione a terzi di una sua porzione prima del decorso di quindici anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici di cui all'art. 5 bis della legge n. 97 del 1994, introdotti dalla legge n. 448 del 2001 e consistenti nell'esonerazione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo qualora abbia determinato la formazione di una superficie inferiore a quella minima stabilita dalla legge regionale o, in assenza, nazionale, atteso che il vincolo di indivisibilità inter vivos e mortis causa riguarda il compendio unico non nella sua interezza, come risultante dall'atto, ma entro i limiti previsti dalla normativa (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. II 8 luglio 2014, n. 15562, in *Giust. civ. Mass.*, 2014.

*

Cass. Sez. V 26 ottobre 2016, n. 21615 - Chindemi, pres.; Stalla, est.; Giacalone, P.M. (diff.) - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. Società agricola Rosi di Federica Rosi S.a.s. (*Conferma Comm. trib. reg. Umbria 5 maggio 2011*)

Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti - Tributi anteriori alla riforma del 1972 - Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie per i territori montani - Società agricola - Spettanza - Condizioni - Sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di IAP - Presentazione dell'istanza successivamente all'acquisto - Omessa menzione del beneficio nell'atto - Irrilevanza.

In tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004, le società agricole che, pur se in data successiva all'acquisto, abbiano presentato, a norma dell'art. 1, comma 5 ter, del d.lgs. n. 99 cit., istanza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e siano risultate, nel termine di ventiquattro mesi, in possesso dei requisiti necessari, a nulla rilevando che, nell'atto di trasferimento, sia stato invocato il diverso beneficio di cui all'art. 9 del d.p.r. n. 601 del 1973, poiché tale comportamento non rivela la volontà di fruire di un'agevolazione diversa da quella spettante e lascia, comunque, impregiudicato il diritto di attivarsi per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. Trib. 7 marzo 2014, n. 5378, in questa Riv., 2015, 90, con nota di L. CENICOLA, *Imposta di registro: allo LATP non competono le agevolazioni in materia di P.P.C.*; Cass. Sez. V 17 ottobre 2014, n. 22001, in *Giust. civ. Mass.*, 2014.

*

Cass. Sez. V 26 ottobre 2016, n. 21610 - Chindemi, pres.; Bruschetta, est.; Giacalone, P.M. (conf.) - Lara S.c.a.r.l. (avv. Lo Buglio ed a.) c. Agenzia delle Entrate - Ufficio Voghera ed a. (*Conferma Comm. trib. reg. Lombardia 26 marzo 2010*)

Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto - Art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Estensione all'imprenditore agricolo professionale in forma societaria - Irretroattività - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, i benefici fiscali previsti dalla legge n. 604 del 1954 a favore dei coltivatori diretti persona fisica non possono estendersi agli atti posti in essere dalle cooperative di coltivatori diretti anteriormente al 7 maggio 2004, atteso che, da un lato l'art. 14 disp. prel. c.c. impedisce l'applicazione in via analogica di norme eccezionali, quali quelle che prevedono agevolazioni fiscali, e, che dall'altro, l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, con cui si è parificato il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, ha carattere innovativo e, pertanto, irretroattivo (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. V 26 giugno 2013, n. 16071; Cass. Sez. Trib. 7 marzo 2014, n. 5378, in questa Riv., 2015, 90, con nota di L. CENICOLA, *Imposta di registro: allo LATP non competono le agevolazioni in materia di P.P.C.*

*

Cass. Sez. V 26 ottobre 2016, n. 21609 - Chindemi, pres.; Zoso, est.; Giacalone, P.M. (diff.) - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. Agricola Edera di Toppan Otello S.s. ed a. (avv. Marini ed a.). (*Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Veneto 20 settembre 2011*)

Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto - Art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Estensione all'imprenditore agricolo professionale in forma societaria - Rispetto per le condizioni stabilite dalla legge n. 604 del 1954 - Necessità.

In tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta e creditizia, l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla legge n. 604 del 1954, che prevede, tra l'altro, all'art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della società contribuente e ne ha confermato la decadenza dall'agevolazione, risultando il fondo concesso in affitto a terzi alla data dell'atto) (1).

(1) Sul punto v. Cass. Sez. V 26 giugno 2013, n. 16071; Cass. Sez. Trib. 7 marzo 2014, n. 5378, in questa Riv., 2015, 90, con nota di L. CENICOLA, *Imposta di registro: allo LATP non competono le agevolazioni in materia di P.P.C.*

*

Cass. Sez. V 5 ottobre 2016, n. 19886 - Tirelli, pres.; Tricomi, est.; Mastroberardino, P.M. (diff.) - Andreoni Marcello s.a.s. (avv. Monti ed altro) c. Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato). (*Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Lombardia 31 agosto 2009*)

Imposte e tasse - Rifiuti - IVA - Aliquote - Gestione di rifiuti - Commercio di rottami - Differenze.

Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - IVA - Aliquote - Rifiuti - Individuazione del regime e dell'aliquota - Criteri.

In materia di IVA, la gestione di rifiuti - intesa come prelievo, cernita e raggruppamento di rottami non destinati ad ulteriore utilizzazione in ciclo produttivo - è disciplinata ai sensi del d.p.r. n. 633 del 1972 tabella A, parte III, punto 127 sexiesdecies, con applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, mentre nel caso di commercio di rottami, rientrando il bene nel ciclo produttivo, deve essere applicato l'art. 74 del d.p.r. n. 633 del 1972 con assolvimento dell'IVA mediante «reverse charge» ad aliquota ordinaria (1).

In materia d'IVA, ai fini della qualificazione delle attività inerenti i rifiuti/rottami, costituisce criterio dirimente per l'individuazione del regime e dell'aliquota applicabile ai sensi del d.p.r. n. 633 del 1972 non la natura o l'origine del bene oggetto di commercio, ma il ciclo di smaltimento o produttivo nel quale tale bene viene inserito, alla luce della definizione di rifiuto ex art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, conv. nella legge n. 178 del 2002, ratione temporis vigente, in ragione del quale i materiali destinati ad essere riutilizzati nello stesso o in altro ciclo produttivo non sono classificabili come rifiuti (2).

(1-2) Sia sulla prima che sulla seconda massima v. Cass. Sez. VI-V 26 giugno 2014, n. 14583 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2014.

*

Cass. Sez. VI-III 2 agosto 2016, n. 16105 ord. - Armano, pres.; Cirillo, est.; P.M. (conf.) - Azienda agricola Valgrassadi Bosia Dante S.a.s. (avv. Cinquetti ed a.) c. De Piccoli ed a. (*Conferma App. Milano 11 novembre 2014*)

Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga a norme imperative - Nullità di protezione - Legittimazione ad invocarla - Presupposti.

La nullità ex art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 15 maggio 2016, n. 11763.

*

Cass. Sez. III 29 luglio 2016, n. 15757 - Chiarini, pres.; Esposito, est.; Fresa, P.M. (conf.) - Doardo ed a. (avv. Mignolli ed a.) c. Castagna ed a. (avv. Tamponi ed a.). (*Conferma App. Venezia 1° luglio 2013*)

Prelazione e riscatto - Momento di valutazione delle condizioni legittimanti.

In materia di contratti agrari, l'esistenza del diritto di prelazione e del successivo diritto di riscatto va accertata ordinariamente con riferimento al momento della cosiddetta denuntiatio della proposta di vendita del fondo e, in difetto della comunicazione di tale proposta, deve essere verificata con riguardo al momento della stipula del negozio traslativo, giacché, in tal ultimo caso, è questo il momento in cui sorge il diritto di riscatto e in cui vanno riscontrate e valutate le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano il coltivatore diretto confinante a riscattare il fondo (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 6 aprile 2006, n. 8090, in *Giust. civ.*, 2007, 660.

*

Cass. Sez. III 26 luglio 2016, n. 15356 - Chiarini, pres.; Esposito, est.; Fresa, P.M. (diff.) - Spagnuolo (avv. Aleo) c. Adamo ed a. (avv. Mangiapane). (*Cassa con rinvio App. Caltanissetta 2 settembre 2013*)

Prelazione e riscatto - Retratto agrario - Condizioni - Sussistenza al tempo dell'esercizio del diritto - Necessità - Persistenza in corso di causa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione sino al momento della emanazione della sentenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva preso in considerazione, ai fini della valutazione del requisito della capacità lavorativa, l'età del retraente con riferimento alla data della decisione, anziché a quella della stipula dell'atto di vendita o della citazione di primo grado) (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 28 febbraio 2012, n. 3010, in *Riv. notariato*, 2012, 5, 2, 1123.

*

Cass. Sez. V 28 settembre 2016, n. 19130 - Ragonesi, pres.; Zoso, est.; Cuomo, P.M. (diff.). Comune Di Bernalda (avv. Durante ed a.) c. Giardinelli (avv. La Placa ed a.). (Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Basilicata 24 settembre 2012)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - ICI - Terreni ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Onere probatorio - Contenuto.

In tema di ICI, la riduzione per i terreni agricoli, prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi presso l'INPS, e della conduzione diretta dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. V 7 gennaio 2005, n. 214, in questa Riv., 2006, 176, con nota di A. ORLANDO, *Conduzione del fondo ed applicazione dell'ICI*. Sul punto v. Cass. Sez. V 2 aprile 2010, n. 8092, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 4, 499; Cass. Sez. V 20 aprile 2016, n. 7930; Cass. Sez. Un. 7 luglio 2009, n. 18565, in *Guida al diritto*, 2009, 38, 16, con nota di M. FINOCCHIARO, *I fabbricati rurali non sono soggetti a ICI anche se appartengono alle cooperative. Ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale rilevano le condizioni oggettive del bene*.

*

Cass. Sez. VI-V 26 luglio 2016, n. 15489 ord. - Iacobellis, pres.; Conti, est.; P.M. (conf.) - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. Celetti. (Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Puglia, Sez. dist. Foggia 18 novembre 2014)

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Applicazione - Condizioni - Attestazione provvisoria dei requisiti prescritti - Produzione all'atto della registrazione - Conseguenze - Termine per la produzione del certificato definitivo - Natura decadenziale.

In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 604 del 1954, in luogo del certificato previsto dall'art. 3, è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell'Ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. Sez. V 8 ottobre 2007, n. 21050, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 10; Cass. Sez. VI-V 17 dicembre 2015, n. 25438 ord.

*

Cass. Sez. V 5 ottobre 2016, n. 19904 - Chindemi, pres.; Zoso, est.; Giacalone, P.M. (diff.) - Azienda Agraria La Torre di Assisi s.s. (avv. Caforio ed a.) c. Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato). (Cassa con rinvio Comm. Trib. Reg. Umbria 9 maggio 2011)

Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per l'agricoltura - Territori montani - Acquisto di fondi rustici - Concessione dell'agevolazione ex art. 7 della legge n. 984 del 1977 - Mancata approvazione ed esecuzione del piano di coltura ex art. 10 della medesima legge - Revocabilità dell'agevolazione - Esclusione - Ragioni.

In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), della legge n. 984 del 1977, è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda, ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione, sicché le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall'acquisto del fondo non sia intervenuta l'approvazione o l'esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal successivo art. 10 (1).

(1) Confronta cfr. Cass. Sez. V 12 giugno 2009, n. 13656, in questa Riv., 2010, 34, con nota di A. ORLANDO, *Agevolazioni tributarie per i terreni montani*.